

D.R.S. n. 1154 del 15 GIU. 2021 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Coop. Soc. Myrhiam Rinascita - Autorizzazione al funzionamento Sezione Inabili Tipologia
Comunità Alloggio per Disabili Psicici in Alcamo (TP)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio”;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE MYRHIAM RINASCITA con sede legale in Alcamo Via Masaniello n. 20 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Inabili e la tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici per una struttura sita in Alcamo via Porta Palermo n. 97;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 29.12.2020 con prot. n. 43996 del 30.12.2020;

VISTO il parere reso dal Comune di Alcamo con nota n. 44855 del 08.06.2021, acquisita al prot. P.E.C. n. 23440 del 08.06.2021;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 62514 del 21.05.2021 dall'A.S.P.9 di Trapani, acquisita in data 25.05.2021 con prot. n. 21822 del 26.05.2021;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 L'ente COOPERATIVA SOCIALE MYRHIAM RINASCITA, con sede legale in Alcamo Via Masaniello n. 20, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Inabili TIPOLOGIA Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Alcamo via Porta Palermo n. 97 e per una ricettività di n. 09 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 15 GIU. 2021

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

